



lunedì 14 marzo 2016

RASSEGNA STAMPA

EDILIZIA

Codice appalti, ecco le mosse del Governo per contrastare la corruzione nelle gare pubbliche

Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio del 14/03/2016

Semplificazioni in edilizia

Italia Oggi sette pag. 37 del 14/03/2016

PROFESSIONI

Savoncelli (Cng): geometri capofila nella corsa ai bandi Horizon 2020

Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio del 14/03/2016

DIGITALE

Un pass digitale e universale per dialogare con le p.a.

Italia Oggi sette pag. 4 del 14/03/2016

La privacy non è a rischio

Italia Oggi sette pag. 5 del 14/03/2016

IMPRESA

Pmi innovative in corsa veloce

Italia Oggi sette pag. 13 del 14/03/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

14 Mar 2016

Codice appalti, ecco le mosse del Governo per contrastare la corruzione nelle gare pubbliche

Giuseppe Latour

Stop al massimo ribasso, vincoli per i commissari giudicatori, conflitto di interessi. E, ancora, stazioni appaltanti più qualificate, vigilanza collaborativa dell'Anac, verifiche sulle varianti, maglie strette per la direzione lavori e per le offerte anomale. La discussione sul nuovo Codice appalti questa settimana entra nel vivo presso le commissioni parlamentari di Camera e Senato. Così, mentre l'onda dello scandalo tangenti che ha travolto l'Anas si allunga, è già possibile individuare, tra le pieghe del decreto legislativo, quali anticorpi il Governo ha pensato di costituire per contrastare la corruzione negli appalti pubblici. Al centro di tutto c'è l'Anac di Raffaele Cantone. Ma, a ben vedere, la sua attività sarà supportata da un pacchetto di regole particolarmente corposo. Che, però, non esclude qualche zona d'ombra: sia per i lavori che per la progettazione si allarga pericolosamente il perimetro della trattativa privata.

La prima novità importante in chiave anticorruzione riguarda i criteri di aggiudicazione. Il Codice mette la morsa al massimo ribasso, attraverso una serie di contromisure. Il criterio del prezzo più basso potrà essere usato solo in casi eccezionali, come i lavori di scarsa entità o i servizi e le forniture standardizzati. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni il criterio guida è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede la valutazione di altri elementi oltre al prezzo. Per ridimensionare la discrezionalità che questo assetto comporta, si stabilisce che la commissione giudicatrice dovrà essere composta da esperti inseriti in un albo nazionale istituito presso l'Anac e sorteggiato volta per volta. L'Anticorruzione dovrà vigilare su di loro.

Sempre sul fronte dei criteri di aggiudicazione, un'altra contromisura (più tecnica) è inserita all'articolo 92 del provvedimento. Qui si regola il caso in cui i ribassi delle offerte presentate appaiano anormalmente bassi. Gli operatori economici saranno chiamati a giustificare il motivo di questi sconti eccessivi, per evitare offerte nate esclusivamente con lo scopo di falsare la concorrenza. Il metodo di determinazione della soglia di anomalia, però, non sarà sempre lo stesso, ma sarà fissato in maniera diversa a seconda dei casi, secondo una regola fissata dal decreto.

Un'altra grande novità del nuovo Codice, poi, è l'introduzione del conflitto di interessi. Questa fattispecie si sostanzia quando «il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione». In altre parole, l'idea è di ostacolare tutti quei casi nei quali esistono commistioni tra le imprese e gli uffici gare delle

stazioni appaltanti. Gli operatori in conflitto di interessi, infatti, potranno essere esclusi già in sede di verifica dei requisiti generali di accesso alla gara.

Nella stessa direzione vanno, in qualche modo, anche le norme che puntano ad incentivare il processo di aggregazione delle stazioni appaltanti: amministrazioni più grandi e qualificate sono anche meno permeabili alla corruzione.

Un ruolo centrale viene, ovviamente, attribuito all'Anac. Oltre al suo ruolo generale di vigilanza e regolazione, alcuni poteri assumono un'importanza particolare. Il rating reputazionale, tenuto dall'Autorità, terrà sotto controllo il curriculum delle imprese: quelle con una storia di ritardi, aumenti dei costi, contenziosi potranno essere escluse dalle gare. Per gli affidamenti dal peso specifico maggiore, viene istituzionalizzata la cosiddetta vigilanza collaborativa: la stazione appaltante e l'Autorità stipulano protocolli di intesa, a valle dei quali tutti gli atti delle gare vengono prima passati sotto la lente dall'Authority. È successo per l'Expo e per gli appalti del Giubileo a Roma. Vengono, poi, confermate le regole sulle comunicazioni delle varianti, per tamponare il fenomeno delle variazioni in corso d'opera sfruttate per recuperare i ribassi.

Sul fronte della pubblicità dei bandi, si punta a sciogliere per sempre la questione degli obblighi di pubblicazione della documentazione di gara, attraverso un portale unificato tenuto dall'Anticorruzione. Tutti gli avvisi e i bandi dovranno transitare da lì. Anche se, sul punto, c'è un problema aperto nella fase transitoria. Dopo l'abrogazione del vecchio regolamento, e in attesa che il nuovo sistema entri a regime, c'è il rischio di un periodo di buco nel quale non saranno applicate le nuove regole ma nemmeno quelle vecchie. La direzione lavori, altro istituto esposto ai fenomeni corruttivi, viene poi messa sotto controllo. L'Anac preparerà delle linee guida specifiche, che dovranno indicare ai direttori lavori le regole di comportamento. Inoltre, ai contraenti generali sarà vietato svolgere anche la funzione di direttore lavori, per evitare sovrapposizione tra il ruolo di controllore e quello di controllato.

Non tutto, però, è positivo nel nuovo testo. Almeno un paio di passaggi destano qualche perplessità, proprio in chiave di contrasto alla corruzione. Quanto ai lavori, il Codice conferma il tetto a un milione di euro, sotto il quale si potrà fare la trattativa privata: per avviare la procedura, però, basterà consultare cinque operatori, mentre oggi servono dieci inviti, fatti con maggiori formalità. C'è, in sostanza, una volontà di semplificare che, però, potrebbe tradursi in minori controlli. Stesso discorso per le regole sulla progettazione: il tetto per usare la trattativa privata raddoppia, passando da 100mila a 209mila euro. Un aumento che significa, in sostanza, che nel 90% dei casi non si faranno gare ma procedure informali a tre inviti.

Semplificazioni in edilizia

di CINZIA DE STEFANIS

Modulistica standard per il regolamento edilizio unico

Verso il regolamento edilizio unico applicabile sull'intero territorio nazionale. Con una modulistica standard per presentare la domanda di titoli edilizi. Nel modello ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie finestre da compilare». Queste le novità contenute nelle linee in materia di regolamento edilizio unico a cui sta lavorando il ministero delle infrastrutture in concerto con le Regioni e l'Anci.

Il decreto contenente il regolamento edilizio unico è attuativo del decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133, detto «Sblocca Italia», coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2014 n. 262).

L'elevata differenziazione delle procedure edilizie tra un comune e l'altro è causata anche dalle diverse normative tecniche contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti. La nuova azione in materia edilizia prevede, in coerenza con le previsioni dello Sblocca Italia, l'individuazione delle metodologie di lavoro, di ricognizione della normativa vigente e del-

le modalità di coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti interessati (associazioni di categoria, ordini professionali ecc.) e la predisposizione di uno schema tipo di regolamento edilizio che andrà a sostituire i regolamenti edilizi ora in vigore, semplificando e uniformando le procedure edilizie.

Modello standard

Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti :

- individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali dell'intervento e onerosità delle opere;
- identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera (titolari, progettisti, incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici);
- asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in generale sulla sicurezza.

Il decreto Sblocca Italia ha previsto che il governo, le regioni e le autonomie locali concludano in sede di conferenza unificata accordi o intese per adottare uno schema di regolamento edilizio-tipo. Il regolamento edilizio-tipo rappresenterà il riferimento a cui i comuni dovranno attenersi e dal quale non potranno discostarsi significativamente nell'adozione della regolamentazione di carattere locale. Saranno però gli accordi che detteranno i tempi di adeguamento. Il nuovo regolamento unico richiederà ai comuni anche un'importante attività di coinvolgimento rispetto alle previsioni, terminologiche, contenute nei propri strumenti urbanistici.

Regolamento edilizio unico	Verso il regolamento edilizio-unico applicabile sull'intero territorio nazionale. Con una modulistica standard per presentare la domanda di titoli edilizi. Nel modello ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie finestre da compilare».
Tre parti	Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti : - individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali dell'intervento e onerosità delle opere; - identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera (titolari, progettisti, incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici); - asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in generale sulla sicurezza.
Frammentarietà	L'elevata differenziazione delle procedure edilizie tra un comune e l'altro è causata anche dalle diverse normative tecniche contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti. La nuova azione in materia edilizia prevede, in coerenza con le previsioni dello «Sblocca Italia» l'individuazione delle metodologie di lavoro, di ricognizione della normativa vigente e delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti interessati (associazioni di categoria, ordini professionali ecc.) e la predisposizione di uno schema tipo di regolamento edilizio che andrà a sostituire i regolamenti edilizi ora in vigore, semplificando e uniformando le procedure edilizie.

Semplificazione edilizia

Quarantadue le definizioni standardizzate (dalla superficie territoriale alla veranda) idonee a creare un'importante snellimento degli adempimenti in ambito edilizio. Le nuove definizioni standardizzate sono state condivise dal tavolo tecnico tra i ministeri delle infrastrutture e della funzione pubblica, le regioni e i comuni. Tali definizioni confluiranno nel nuovo regolamento edilizio unico e metteranno finalmente ordine negli uffici tecnici degli oltre 8 mila comuni italiani. Dopo le definizioni standardizzate appena decise sono in via di perfezionamento gli articoli finali del regolamento unico che poi andrà in conferenza stato regioni per la definitiva approvazione. A quel punto le regioni avranno sei mesi di tempo per recepirlo e gli enti locali dovranno farlo proprio.

2.1 - Definizione di superficie

Sei saranno le definizioni di superficie: totale, lorda, utile accessoria, complessiva e calpestabile.

1. Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio;
2. Superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie;
3. Superficie utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
4. Superficie accessoria: superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Comprende al suo interno: portici e gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni, garage, parti comuni;
5. Superficie complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$);
6. Superficie calpestabile: la risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

2.2 Carico urbanistico, volume tecnico e veranda

Per carico urbanistico si intende il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso. Il volume tecnico è costituito dai «vani e spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico ecc.). La veranda è un «locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

Ecco le nuove definizioni del regolamento unico in edilizia

SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

VOCE	DEFINIZIONE	VOCE	DEFINIZIONE
1 - Superficie territoriale	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	7 - Sedime	Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
2 - Superficie fondiaria	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	8 - Superficie coperta	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
3 - Indice di edificabilità territoriale	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	9 - Superficie permeabile	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
4 - Indice di edificabilità fondiaria	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	10 - Indice di permeabilità	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
5 - Carico urbanistico	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	11 - Indice di copertura	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
6 - Dotazioni Territoriali	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	12 - Superficie totale	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
		13 - Superficie lorda	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

VOCE	DEFINIZIONE	VOCE	DEFINIZIONE
14- Superficie utile	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	17- Superficie calpestabile	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
15 - Superficie accessoria	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.	18 - Sagoma	Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
		19 - Volume totale o volumetria complessiva	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
		20 - Piano fuori terra	Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
		21 - Piano seminterrato	Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
		22 - Piano interrato	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
		23 - Sottotetto	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
		24 - Soppalco	Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
		25 - Numero dei piani	È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

VOCE	DEFINIZIONE	VOCE	DEFINIZIONE
26 - Altezza lorda	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	32 - Edificio	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
27 - Altezza del fronte	L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	33 - Edificio Unifamiliare	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
28 - Altezza dell'edificio	Altezza massima tra quella dei vari fronti.	34 - Pertinenza	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.
29 - Altezza utile	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	35 - Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
30 - Distanze	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	36 - Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
31 - Volume tecnico	Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico ecc.).	37 - Loggia/Loggiato	Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

VOCE	DEFINIZIONE
38 - Pensilina	Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/ Porticato	Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza	Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia	Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda	Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Super Dia

Dal 14 ottobre 2015 a disposizione di imprese e cittadini il modello unico nazionale per la super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni. La Super Dia può essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

La Super Dia è una dichiarazione autonoma che il professionista abilitato, incaricato di svolgere o progettare, nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti o urbanistiche, deve presentare al Comune, attraverso lo Sportello unico per l'edilizia. Tale modulo insieme alla relativa documentazione, che varia in funzione al tipo di intervento edile da effettuare, va consegnata al Suap entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.

Lo schema unico per la super Dia è stato completato dal tavolo di semplificazione istituito presso il ministero per la semplificazione diretto da Marianna Madia. L'approvazione della super Dia si inserisce nel percorso di semplificazione in materia edilizia. L'azione semplificativa infatti prevede la sostituzione degli oltre 8 mila moduli (almeno uno per comune) utilizzati per la presentazione delle pratiche edilizie con un unico modulo (da adeguare, dove necessario, alle specificità regionali), al fi-

ne di agevolare l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. Con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra governo, regioni ed enti locali in conferenza unificata sono stati già approvati i moduli unificati e semplificati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) edilizia e la richiesta del permesso di costruire. L'azione di snellimento delle pratiche edilizie prevede la predisposizione dei modelli per la presentazione della comunicazione di inizio lavori per interventi in edilizia libera, della agibilità, della super Dia e delle specifiche tecniche per la gestione telematica dei modelli unici, la predisposizione delle istruzioni per l'uso dei modelli che forniscono una guida per cittadini e imprese e l'adozione dei moduli semplificati (compresi quelli già predisposti per la Scia e il permesso di costruire) da parte delle regioni e dei comuni.

3.1 Tre diversi tipi di interventi

La super Dia potrà essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia, **nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica**.

Ristrutturazione edilizia - In alternativa al permesso di costruzione sarà possibile utilizzare la super Dia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un immobile in tutto o in parte diverso dal precedente. Potrà inoltre essere utilizzata nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento di unità immobiliari, le modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Ristrutturazione urbanistica - In questo caso la super Dia potrà essere impiegata qualora gli interventi siano disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

Nuova costruzione - Gli interventi relativi a nuova costruzione potranno essere realizzati con la super Dia anziché con il permesso di costruire qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Super Dia	Nuovo modello unico nazionale della Super Dia. Per i professionisti diventa quindi più facile svolgere incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi addentrare in modulistiche sempre diverse.
Tre diversi tipi di intervento	La super Dia potrà essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: - ristrutturazione edilizia; nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; - nuova costruzione.

3.2 Contenuti del modello Super Dia

Nella Super Dia, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi al tipo di lavoro da svolgere, i nomi delle persone coinvolte nel piano di nuova costruzione e ristrutturazione, i dati dell'immobile ecc. In particolare nel modulo Super Dia va così compilato:

Dati del titolare: cognome e nome, codice fiscale, sesso, città. Se il titolare è una società o ditta individuale va compilato anche la sezione in qualità di e nome società, codice fiscale/ partita Iva. Indicare poi il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e di posta elettronica o Pec.

Dichiarazioni:

- il titolare ad esempio il proprietario, comproprietario usufruttuario dell'immobile oggetto degli interventi edili, dichiara di essere in possesso del titolo per presentare la pratica edilizia al Suap del comune in quanto titolare esclusivo o di disporre della dichiarazione di consenso degli altri titolari di altri diritti reali.
- presentazione denuncia inizio attività edilizia;
- qualificazione dell'intervento;
- localizzazione Intervento: per cui l'indirizzo in cui è ubicato l'immobile oggetto di dichiarazione. Indicare la via, piazza, vicolo, il comune, coordinate geografiche, scala, piano, interno, Cap e dati catastali foglio, mappa, catasto fabbricati o terreni, e destinazione d'uso;
- opere su pari comuni o modifiche esterne: quindi se i lavori edili riguardano parti comuni di un condominio o di un edificio di proprietà comune oppure no;
- descrizione sintetica dell'intervento, e cioè che i lavori per i quali si presenta la denuncia di inizio attività;
- regolarità urbanistica e precedenti edilizi: ossia che lo stato attuale dell'immobile risulta conforme;
- calcolo del contributo di costruzione: ossia, barrare la casella h1 se l'intervento è gratuito, indicare anche la normativa di riferimento, H2 se è a pagamento e per cui si chiede al Suap di calcolare il contributo oppure se si allega il prospetto;
- tecnici Incaricati: indicare i nomi del progettista, tecnico, direttore dei lavori indicati nella sezione 2 dell'allegato Soggetti coinvolti.

Alla Super Dia vanno allegati i seguenti documenti:

- relazione tecnica asseverata del progettista che deve dichiarare che trattasi di:
- interventi di ristrutturazione edilizia che portano a delle modifiche in tutto o in parte dell'organismo edilizio, modifiche nel volume o cambio di destinazione, o sagoma di immobile sottoposti a vincoli.
- interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
- interventi di nuova costruzione come diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con specifiche disposizioni plano-volumetriche
- altri interventi soggetti al rilascio del permesso di costruire che possono però essere effettuati presentando la denuncia di inizio attività edilizia.
- elaborati grafici per descrivere il progetto;
- copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e oneri, la cui misura è diversa a seconda del tipo di intervento da effettuare.

4. Modelli unici comunicazione inizio lavori e comunicazione inizio lavori asseverata

Nell'ambito di un percorso mirato al raggiungimento di una maggiore semplificazione burocratica in edilizia, si inseriscono anche i modelli unici per la compilazione della comunicazione di inizio lavori e della comunicazione inizio lavori asseverata.

Il modello standard per la comunicazione di inizio lavori, deve essere presentato quando si eseguono lavori rientranti nella cosiddetta edilizia libera. Il modello standard per la comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere presentato, invece, quando si eseguono interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali. Essi sono ufficialmente entrati in vigore il 16 febbraio 2015, ma i professionisti possono usare la nuova modulistica unificata dal 16 marzo 2015.

La comunicazione inizio lavori asseverata può essere presentata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario dell'immobile su cui viene eseguito l'intervento (più in generale, chiunque sia titolare di un «diritto reale» sull'immobile), oppure dall'inquilino che utilizza l'immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell'immobile (in questo caso si parla di «diritto personale» compatibile con l'intervento da realizzare).

Il modulo unico per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per interventi di edilizia libera prevede la richiesta delle stesse informazioni su tutto il territorio nazionale, con sezioni variabili che tengono conto delle differenze dovute alle diverse normative regionali. In una realtà caratterizzata da un'accentuata differenziazione delle procedure a livello regionale e locale, con moduli utilizzati per la presentazione delle pratiche edilizie diversi da Comune a Comune, il modello unificato rappresenta una novità assoluta perché elimina le richieste di informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni e favorisce l'interpretazione uniforme delle norme in materia edilizia, anche grazie alle istruzioni predisposte per agevolare cittadini e imprese nella compilazione e presentazione della Cila.

Il modello unico è stato sviluppato pensando, come prima cosa, ai suoi «utilizzatori»: cittadini, imprese e professionisti. Per favorire una facile comprensione degli obblighi e degli adempimenti da svolgere, il modello è stato costruito secondo semplicità e chiarezza: la sua struttura è composta da una serie di sezioni, ognuna delle quali raccoglie diverse opzioni o campi da riempire con le informazioni relative a un determinato argomento (ad esempio, dove si realizza l'intervento, chi lo realizza e in cosa consiste).

La Cila deve essere presentata sempre prima dell'inizio dei lavori oggetto della comunicazione, a meno che non si tratti di opere già eseguite, in tal caso, la presentazione della comunicazione (cd. «in sanatoria») richiede il pagamento di una sanzione di 1000 euro, da versare all'amministrazione comunale (la ricevuta di versamento deve essere allegata alla comunicazione). Puoi presentare la Cila anche a lavori già iniziati (e ancora in corso). Anche in questo caso, si ha l'obbligo di pagare una sanzione, anche se ridotta a 333 euro.

SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

Presentazione comunicazione inizio lavori asseverata	Con la presentazione della Cila puoi realizzare i seguenti interventi di edilizia libera: - gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche del volume complessivo dell'edificio e senza modifiche di destinazione d'uso (ad esempio, nel caso di una ristrutturazione di appartamento); - le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa.
Comunicazione inizio lavori	Il modello standard per la comunicazione di inizio lavori, deve essere presentato quando si eseguono lavori rientranti nella cosiddetta edilizia libera, come: • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni); • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni; • installazione di pannelli solari o fotovoltaici; - installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

4.1 I lavori realizzabili con la comunicazione inizio lavori asseverata

Con la presentazione della Cila all'amministrazione comunale sul cui territorio si trova l'immobile (appartamento, edificio ecc.), puoi realizzare i seguenti interventi di edilizia libera:

- gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche del volume complessivo dell'edificio e senza modifiche di destinazione d'uso (ad esempio, nel caso di una ristrutturazione di appartamento);

- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa.

4.2 Dove presentare il modello di comunicazione inizio lavori asseverata

Se l'intervento riguarda l'edilizia non residenziale (relativa quindi a immobili da utilizzare per lo svolgimento di attività produttive), la Cila deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, l'unico punto di accesso per tutte le attività commerciali, produttive e di servizi che si rivolgono alla pubblica amministrazione.

Se devi realizzare un intervento che riguarda l'edilizia residenziale (un appartamento, ad esempio), la Cila deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia (Sue) territorialmente competente, l'unico punto di accesso per il cittadino per tutto ciò che riguarda l'intervento edilizio da realizzare e la relativa pratica da presentare.

Nel caso di presentazione allo sportello unico per l'edilizia, la Cila può essere presentata in modalità telematica, qualora lo sportello unico lo consenta. Nel caso invece di presentazione al Suap, la presentazione della comunicazione avviene esclusivamente in modalità telematica.

Prima di presentare la Cila, occorre richiedere allo sportello unico per l'edilizia di ottenere tutti i cosiddetti «atti di assenso» (anziché richiederli in modo autonomo alle diverse amministrazioni coinvolte, prima di presentare la Cila) necessari per realizzare l'intervento edilizio (l'autorizzazione paesaggistica, ad esempio). In questo caso la Cila sarà presentata dopo averli ottenuti.

In alternativa, puoi presentare la Cila e richiedere l'acquisizione degli atti di assenso necessari. In tal caso, puoi iniziare i lavori solo a seguito della comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuto rilascio di questi «atti preliminari».

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO CILA

1. DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

CHI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

La sezione richiede l'inserimento dei dati anagrafici di chi effettua la comunicazione o, eventualmente, della ditta nel caso la Cila sia presentata da un'impresa. Nel caso in cui i titolari siano più di uno (se l'immobile appartiene a più di una persona, ad esempio), devi inserire in questa sezione solo il primo soggetto che firmerà la pratica e compilare l'apposito allegato «Elenco dei soggetti coinvolti» con i dati relativi agli altri titolari (ad es. i proprietari).

LA COMUNICAZIONE È EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO

La sezione è dedicata all'identificazione del «titolo» in base a cui si effettua la comunicazione. Deve essere quindi specificato se stai comunicando l'intervento in quanto proprietario, comproprietario, usufruttuario, inquilino ecc. Nel caso tu non possa realizzare l'intervento senza prima aver ottenuto il consenso del proprietario dovrai allegare la dichiarazione di quest'ultimo in cui si autorizza l'intervento comunicato (ad esempio, è il caso dell'inquilino in affitto che decide di realizzare un tramezzo all'interno dell'abitazione).

I LAVORI INTERESSANO LE PARTI COMUNI

Se l'intervento edilizio da comunicare prevede lavori da realizzare sulle parti comuni dell'edificio in cui si trova l'immobile (uno spazio condiviso da tutti i comproprietari, un lavatoio ecc.), puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

1. fabbricato condominiale, per cui è l'amministratore del condominio a presentare la comunicazione sulla base di quanto deciso nell'assemblea condominiale
2. fabbricato con più proprietà non costituito in condominio, pertanto devi allegare alla Cila copia dei documenti di identità dei comproprietari (anche firmatari degli elaborati progettuali)
3. intendi apportare a tue spese le modifiche necessarie per il migliore utilizzo delle parti comuni dell'edificio.

SONO NECESSARI ATTI PRELIMINARI

Prima di presentare la Cila, puoi richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di ottenere, dalle varie amministrazioni pubbliche, tutti gli altri pareri o autorizzazioni necessari per realizzare l'intervento edilizio (anziché ottenerli in modo autonomo, prima di presentare la Cila, rivolgendoti agli uffici delle altre amministrazioni coinvolte). La sezione è dedicata quindi alla scelta della modalità di presentazione della comunicazione:

1. in assenza di atti preliminari (i lavori possono essere iniziati anche subito, ma puoi indicare una data anche successiva a quella di presentazione della Cila)
2. con gli atti preliminari già allegati (anche in questo caso i lavori possono essere iniziati subito, ma puoi indicare una data anche successiva a quella di presentazione della Cila)
3. richiedendo, allo sportello unico, di ottenere tali atti (in tal caso, potrai iniziare i lavori solo dopo il rilascio dell'ultimo atto preliminare necessario, che ti sarà comunque comunicato dallo sportello unico all'interessato).

LA COMUNICAZIONE RIGUARDA LAVORI GIÀ INIZIATI

La sezione è dedicata alla scelta del tipo di comunicazione che intendi presentare (se relativa a nuovi interventi oppure ad opere già realizzate oppure ancora a lavori iniziati e in corso).

1. La prima opzione (interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a ed e-bis) è dedicata ai nuovi interventi edilizi per cui è richiesta la presentazione della Cila (cfr. paragrafo 2). Selezionando questa opzione, devi indicare la data di inizio dei lavori oppure dichiarare che gli stessi inizieranno a seguito della comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuto rilascio degli atti preliminari (ovviamente, solo nel caso in cui questi ultimi siano necessari per realizzare l'intervento edilizio).
2. L'opzione interventi in corso di esecuzione deve essere selezionata nel caso in cui la comunicazione sia spontaneamente effettuata quando l'intervento è già iniziato; in tal caso, è necessario allegare la ricevuta di pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 333 euro.
3. La terza opzione deve essere selezionata qualora si tratti di un intervento già realizzato; anche in questo caso è necessario allegare la ricevuta di pagamento di una sanzione di 1.000 euro. Se la Cila riguarda un'attività produttiva, devi selezionare anche una delle seguenti opzioni:
4. procedimento automatizzato: l'opzione deve essere selezionata se non è necessario richiedere atti preliminari;
5. procedimento ordinario: dovrai selezionare questa opzione nel caso in cui sia necessario ottenere uno o più atti preliminari, che saranno acquisiti dallo sportello unico delle attività produttive.

DOVE SI TROVA L'IMMOBILE IN CUI ESEGUIRE I LAVORI

La sezione richiede i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento segnalato. Puoi trovare questi dati sulla visura catastale dell'immobile o sull'atto di compravendita; sono necessari all'amministrazione per reperire tutte le informazioni relative all'immobile interessato.

CHI ESEGUE I LAVORI

Il quadro prevede due opzioni: la prima indica la presenza di una ditta per la realizzazione dei lavori (i cui dati devono essere riportati nell'allegato chiamato «Soggetti coinvolti»), mentre la seconda deve essere selezionata nel caso in cui non vi sia alcuna ditta incaricata, in quanto i lavori per cui si presenta la comunicazione sono di modesta entità e non riguardano specifiche normative di settore.

2.DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

Questa sezione è dedicata all'identificazione del tipo di intervento che si intende comunicare (manutenzione straordinaria che non riguarda le parti strutturali degli edifici o modifiche interne ai fabbricati in cui si svolgono attività di impresa) e ad una breve descrizione dell'intervento edilizio da realizzare; dovranno essere specificate le opere che si intendono svolgere (ad es. spostamento di tramezzi, apertura porte interne, rifacimento impianto elettrico ecc.) e la loro finalità.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'intervento da può essere soggetto al pagamento del contributo di costruzione, dovuto all'amministrazione per la realizzazione delle necessarie cd. opere di urbanizzazione (aree di parcheggio, aree per verde attrezzato, asili e scuole materne, consultori ecc.). Data la limitata entità degli interventi realizzabili tramite presentazione della Cila, il pagamento del contributo è necessario solo al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. l'intervento comporta un aumento del «carico urbanistico»: le opere da realizzare (ad es. un frazionamento di immobile) producono una maggiore richiesta di servizi come quelli sopra citati, in quanto il numero di residenti potrebbe aumentare una volta completate le opere;
2. l'intervento comporta un aumento della «superficie calpestabile»: le opere da realizzare portano a un ampliamento dei locali dell'immobile.

Nel caso in cui si verifichino entrambe le condizioni, il progettista seleziona la seconda opzione (titolo oneroso) e allega il prospetto di calcolo preventivo, firmato da un tecnico abilitato, con cui autodetermina il contributo di costruzione da versare, in base ai parametri indicati dall'amministrazione comunale. Il pagamento deve essere effettuato comunque prima della presentazione della Cila, a cui deve essere allegata la ricevuta di versamento dello stesso al Comune.

Se l'intervento da realizzare non comporta sia l'aumento del carico urbanistico che l'aumento della superficie calpestabile, è necessario spuntare la prima opzione (titolo gratuito).

ATTI DI ASSENSO DA ACQUISIRE O GIÀ ACQUISITI

Le sezioni devono essere compilate solo qualora, per realizzare l'intervento oggetto della comunicazione, sia necessario ottenere uno o più atti preliminari in base a specifiche normative di settore.

La prima sezione riporta l'elenco degli atti preliminari già in possesso del titolare della comunicazione. Per ciascuno di essi, dovranno essere indicati il nome dell'atto, l'amministrazione che lo ha rilasciato, il numero di protocollo e la data di rilascio dello stesso, così da fornire tutti gli elementi utili per le necessarie verifiche da parte dell'amministrazione comunale, senza allegare copie o originali degli atti elencati.

La seconda sezione invece dedicato all'elenco degli atti preliminari per cui si intende richiedere l'acquisizione da parte dello sportello unico. Per ciascuno di essi, il progettista indica il nome dell'atto da acquisire e allega alla comunicazione tutta la documentazione richiesta dalle normative di settore, necessaria per il rilascio dello stesso.

1. ELENCO DEGLI ALLEGATI

Il prospetto consiste in una lista della documentazione da allegare a corredo della Cila. Per ciascun tipo di documentazione è specificato, nella colonna di destra, se si tratta di un documento da allegare sempre o solo in alcuni casi (la colonna indica quindi i casi in cui la documentazione deve essere allegata alla comunicazione). È necessario selezionare le caselle relative alla documentazione allegata alla Cila al momento della presentazione.

2. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'allegato è dedicato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e può essere compilato sia da chi presenta la comunicazione che dal responsabile dei lavori, se nominato (si tratta del tecnico che seguirà i lavori del cantiere).

La prima opzione da scegliere riguarda la possibilità o meno che l'intervento ricada nella normativa di settore, contenuta del dlgs. n. 81/2008 (come specificato nelle note dell'allegato e nella tabella riepilogativa in alto dello stesso). Nel caso in cui l'intervento sia soggetto agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'allegato si divide in due sezioni.

- Per quanto riguarda la **documentazione delle imprese esecutrici**, dovrai specificare se si tratta di un cantiere la cui entità è **maggiore o minore di 200 uomini-giorno** (se viene impiegato un operaio per 5 giornate, l'entità sarà pari a 5 uomini-giorno; se gli operai coinvolti sono 5, per 2 giorni, l'entità sarà pari a 10 uomini-giorno); a questa scelta corrisponde una dichiarazione dell'interessato sul rispetto di alcuni obblighi di verifica e controllo sui requisiti delle imprese esecutrici.
- L'altra sezione riguarda la **notifica preliminare di cantiere** (nei casi di: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti in corso d'opera; cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.) Il campo consente di indicare se l'intervento è soggetto o meno all'invio della notifica all'ufficio competente e, nel caso in cui sia necessario inviarla:

1. di allegare la notifica oppure
2. nel caso sia stata già trasmessa, di indicare gli estremi della stessa (numero di protocollo e data).

3. ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI

L'allegato si compone di tre sezioni: quella dedicata ai titolari, quella relativa ai tecnici incaricati e infine la parte per le imprese esecutrici dei lavori.

1. La prima sezione è dedicata agli eventuali **altri titolari di diritti reali o personali**, rispetto al soggetto che ha compilato la copertina del modulo unico (la sezione andrà quindi compilata nel solo caso in cui vi sia più di un titolare che firma la comunicazione).
2. La seconda sezione richiede l'inserimento dei dati relativi ai **tecnici incaricati**, ovvero il progettista delle opere architettoniche, il direttore dei lavori se diverso dal progettista e quindi tutti gli altri tecnici che intervengono su aspetti specifici dell'opera da realizzare (ad esempio, il progettista degli impianti).
3. La terza ed ultima parte, da compilare solo in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese esterne, prevede una serie di informazioni relative alle **ditte che eseguiranno i lavori**, sia quelli edilizi che relativi all'installazione di impianti tecnologici (elettrico, idraulico ecc).

5 - Bonus ristrutturazione edilizia: il punto Agenzia entrate

Bonus ristrutturazioni per i condomini minimi, sostituzione caldaia e bonus mobili, pertinenza dell'abitazione principale, acquisto mobili da locale. Questi alcuni dei temi affrontati e chiariti dall'Agenzia delle entrate nella circolare del 2 marzo 2016 n. 3/E. Una vera e propria guida, inoltre, sulla deducibilità del costo di acquisto (e degli interessi passivi) di unità abitative da destinare a locazione. Ma andiamo con ordine e fotografiamo le diverse interpretazioni fornite dai tecnici delle entrate.

Pertinenza abitazione principale - Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell'abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, è necessario il requisito oggettivo della relazione di strumentalità e complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio, nonché il requisito soggettivo della volontà effettiva del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale. Pertanto, per determinare l'importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della

pertinenza pari alla percentuale di possesso. Inoltre, in relazione alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16-bis del Tuir), il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all'abitazione. Per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

Sostituzione caldaia e bonus mobili - La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono, infatti, riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, del Dpr 380/2001), mentre, negli altri casi, bisogna valutare in

concreto se l'intervento sugli impianti tecnologici risponde al criterio dell'innovazione, risultando tendenzialmente riconducibile alla manutenzione straordinaria (paragrafo 5.1 della circolare 11/2014).

Spese per sostituzione sanitari - Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sono agevolabili ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, in quanto si tratta di interventi di manutenzione ordinaria. L'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. La sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore» come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Condominio minimo e bonus del 50 e 65% - In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condominio che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

6. Detrazione per spese ristrutturazione edilizia

Dall'Irpef (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) è possibile detrarre una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio italiano.

Nello specifico, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.

L'agevolazione va richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote an-

nuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l'inquilino.

Tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Altre spese ammesse alle agevolazioni

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici (Dm n. 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze e la verniciatura delle porte dei garage.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

14 Mar 2016

Savoncelli (Cng): geometri capofila nella corsa ai bandi Horizon 2020

Giuseppe Latour

Il Consiglio nazionale dei geometri farà da capofila per la partecipazione dei professionisti a grandi bandi europei, come Horizon 2020. A raccontarlo è il presidente del Cng, Maurizio Savoncelli che spiega come i fondi Ue siano al centro della sua strategia per i prossimi anni. È già in corso un'attività di monitoraggio dei bandi regionali e di formazione, a beneficio degli iscritti all'ordine. Ma, nel prossimo futuro, si andrà oltre: per le chiamate più complesse, gestite direttamente da Bruxelles, come Horizon 2020, il Consiglio nazionale si muoverà in prima persona, coinvolgendo altri partner istituzionali. Sono già allo studio due iniziative basate su questo schema.

Presidente, come sta cambiando la situazione dei fondi europei?

Quella dei fondi europei per i professionisti è stata una lunga battaglia, che ha visto prima la piena equiparazione alle imprese a Bruxelles e poi il recente intervento della legge di Stabilità, che finalmente introduce lo stesso principio nella legge italiana. Completato questo percorso, non possiamo perdere l'occasione di sfruttare questa opportunità.

Come vi state muovendo?

Stiamo cercando di sollecitare la sensibilità dei nostri iscritti su questo tema. Abbiamo avviato un'azione di monitoraggio dei bandi regionali, perché le Regioni sono i soggetti deputati a spendere questo denaro sul territorio. In Emilia Romagna, poi, abbiamo sperimentato corsi in europrogettazione: dopo avere consegnato i primi diplomi, pensiamo di esportare questo modello in altre aree.

Quindi non c'è solo un problema di opportunità disponibili?

Lo scarso utilizzo dei fondi dipende certamente anche da un problema di formazione dei professionisti. Ad esempio, il sistema di rendicontazione delle spese per questo tipo di finanziamenti è molto complesso e deve essere studiato prima di partecipare a un bando.

Fino a qualche mese fa c'era il problema delle Regioni che non lanciavano i bandi...

Sì, è un problema che esisteva ma stiamo facendo pressing sulle Regioni. Dopo la legge di Stabilità non ci sono più scuse, devono aprire i loro bandi anche ai professionisti. A livello locale abbiamo messo in piedi una rete di nostri rappresentanti con il compito di fare un'azione diretta, che definirei "porta a porta", sugli assessori.

Sul piatto non ci sono solo i bandi regionali.

E' vero. Ci sono anche strumenti gestiti direttamente da Bruxelles, come Horizon 2020. In quel caso, la complessità dei bandi aumenta di molto, così come aumenta la difficoltà dei progetti che vanno strutturati per partecipare. Per questo, stiamo pensando ad un approccio nuovo.

Quale?

Come Consiglio nazionale dei geometri faremo da capofila per la gestione delle richieste. Stiamo già lavorando a due domande, insieme ad altri partner istituzionali. Poi, una volta che avremo strutturato i progetti, coinvolgeremo i nostri professionisti sul territorio. Ci pare l'approccio migliore, vista la complessità di questi bandi.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Al via dal 15 marzo Spid, il nuovo sistema di login per i servizi pubblici online

Un pass digitale e universale per dialogare con le p.a.

Pagine a cura
di ANTONIO CICCIA
MESSINA

Pin unico per i servizi con la Pubblica amministrazione. O meglio un'unica credenziale. Il sistema si chiama Spid (sistema pubblico di identità digitale) e parte il 15 marzo 2016 con una sperimentazione su larga scala.

Le prime amministrazioni che aderiscono sono l'Agenzia delle entrate, Inps, Inail, comune di Firenze, comune di Venezia, comune di Lecce, regione Toscana, regione Liguria, regione Emilia-Romagna, regione Friuli Venezia Giulia, regione Lazio e regione Piemonte. E InfoCert, Poste Italiane e Tim stanno rendendo disponibili le prime identità digitali.

L'idea è semplificare le modalità di fruizione telematica dei servizi, consentendo al cittadino di dialogare utilizzando una credenziale con tutti i soggetti coinvolti.

Vediamo cosa cambia per cittadini e imprese.

In dettaglio Spid è il nuovo sistema di login che permetterà a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Grazie a Spid si può dire addio alle innumerevoli password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di p.a. e imprese. Tra i servizi fruibili con il sistema Spid possono elencarsi: servizi Anagrafici, 730 precompilato, incentivi alle imprese, certificazione Isee, iscrizione ad asilo nido, domanda d'iscrizione alla gestione separata, sportello telematico Imu, Tari, Tasi, certificati energetici, pagamenti contributi Inps lavoratori domestici, invio domanda di disoccupazione, ritiro referti medici.

Altri servizi raggiungibili con il sistema Spid sono lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), lo Sportello unico per l'edilizia (Sue) e la prenotazione tramite Cup. Inoltre in alcune regioni si prevede l'estensione all'accesso ad avvisi e bandi, al fascicolo sanitario, al bollo auto e ai servizi per lo studente.

L'identità Spid è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso. Ci sono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponderà a tre diversi livelli di identità Spid.

Il primo livello si basa su



sistemi di autenticazione informatica a un singolo fattore: per esempio l'autenticazione tramite identificativo utente (Id) e password scelta dall'interessato.

Il secondo livello di sicurezza prevede sistemi di autenticazione informatica a due fattori: per esempio tramite password e generazione di una One Time Password inviata dall'utente oppure l'invio di un sms, liste-tabelle predefinite o applicazioni mobili per smartphone o tablet collegati in rete. Infine il terzo livello è un sistema di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali e criteri di custodia delle chiavi private su dispositivi, come per esempio l'autenticazione combinata tramite password e una smart card.

Pubbliche amministrazioni

e privati definiranno autonomamente il livello di sicurezza necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.

Le credenziali Spid garantiranno un accesso unico a tutti i servizi da molteplici dispositivi.

L'identità Spid viene rilasciata dai Gestori di identità digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da Agid che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti.

Per ottenere un'identità Spid l'utente deve farne richiesta al gestore, il quale,

dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l'identità digitale rilasciando le creden-



ziali all'utente. Ogni gestore può scegliere tra diverse modalità di verifica.

Il cittadino può scegliere il gestore di identità digitale che preferisce.

Attualmente i gestori di identità digitale sono Poste Italiane Id, Infocert Id e Tim Id.

Il sistema prevede alcune cautele contro l'utilizzo abusivo o fraudolento dell'identità digitale. A posteriori (dopo il furto di identità) si può agire civilmente per il risarcimento dei danni e si può denunciare penalmente: il codice penale prevede la reclusione fino a tre anni (oltre a una multa) per il gestore di identità (articolo 640-quinquies del codice penale).

In astratto potrebbe capitare anche che un service provider si inventi che un cittadino

ha acceduto a un servizio ed effettuato determinate azioni dopo essersi autenticato con una identità Spid. Tuttavia, spiega l'Agid, diversamente dal caso in cui si utilizzasse una carta elettronica, con l'uso dell'identità Spid il reato (sostituzione di persona, frode

informatica ecc.) sarebbe facilmente provabile. Il gestore dell'identità infatti deve mantenere traccia dei processi di autenticazione effettuati.

Le misure precauzionali adottate sono le seguenti. Se il cittadino o l'impresa ritiene che la propria identità digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, potrà bloccare l'identità digitale, chiedendone la sospensione al gestore della stessa e, se conosciuto, anche al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata.

Se la richiesta sarà inviata con posta elettronica certificata, o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il gestore dell'identità digitale e il fornitore di servizi eventualmente contattato provvederanno subito; negli altri casi si procederà previa verifica della provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell'identità digitale.

La sospensione durerà un massimo di 30 giorni, decorsi i quali l'identità digitale dovrà essere ripristinata o revocata. La revoca scatta quando il gestore avrà ricevuto dall'interessato copia della denuncia presentata all'autorità giudiziaria per gli stessi fatti su cui è stata basata la richiesta di sospensione.

— © Riproduzione riservata —

Previste forme di verifica

Le identità digitali rilasciate all'utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario.

Per codice identificativo si intende il particolare attributo assegnato dal gestore dell'identità digitale che consente di individuare univocamente un'identità digitale nell'ambito dello Spid.

Gli attributi identificativi, per le persone fisiche sono nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, estremi di un valido documento d'identità, mentre per le persone giuridiche sono ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale o partita Iva, visura camerale attestante lo stato di rappresentanza legale del soggetto richiedente l'identità per conto della società e gli estremi del documento d'identità utilizzato dal rappresentante legale.

L'attributo secondario serve per le comunicazioni tra il gestore dell'identità digitale e l'utente. Gli attributi secondari sono il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale ed eventuali altri attributi individuati dall'Agid funzionali alle comunicazioni.

Per gli attributi secondari devono essere forniti almeno un indirizzo di posta elettronica e un recapito di telefonia mobile.

I gestori devono accertare che l'indirizzo di posta elettronica comunicato sia unico in ambito Spid, cioè non sia stato precedentemente indicato per l'acquisizione di un'identità digitale.

Infine sono attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati.

Le identità digitali saranno rilasciate a domanda e si deve verificare l'identità fisica del soggetto richiedente, tramite esibizione a vista di un valido documento d'identità e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza. In alternativa sono previste forme di verifica dell'identità informatica (per esempio mediante acquisizione del modulo di adesione allo Spid sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale).

Una misura indirettamente precauzionale è quella che fa leva sull'aggiornamento costante delle informazioni (attributi identificativi) sul conto del titolare dell'identità. È, infatti, previsto l'obbligo degli utenti di informare tempestivamente il gestore dell'identità digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati; e il gestore deve provvedere tempestivamente ai necessari aggiornamenti.

La privacy non è a rischio

Non ci sarà nessuna profilazione a scopi commerciali dei dati dell'utente da parte degli Identity Provider.

Inoltre il sistema Spid protegge i dati personali più di una smart-card. Con le carte elettroniche i dati personali utili a verificare l'identità in rete sono tutti disponibili al service provider.

Con Spid, sebbene l'utente sarà sempre autenticato con assoluta certezza, saranno forniti al service provider, previa autorizzazione dell'utente, solo i dati strettamente necessari per la specifica transazione. Per esempio, per i servizi che necessitano solo di verificare la maggiore età del soggetto o di conoscere un indirizzo email, l'identity provider fornirà al service provider solo le informazioni strettamente necessarie.

In corso d'opera, tra l'altro, il Garante della privacy ha fornito le sue osservazioni (provvedimento n. 660 del 17 dicembre 2015), chiedendo una rete di garanzie, tra le quali: stringenti controlli dell'Agid in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati; una più puntuale definizione delle modalità di conservazione della documentazione inerente la creazione e il rilascio dell'identità digitale; la specificazione delle caratteristiche del servizio all'utente dell'avvenuto utilizzo delle sue credenziali; una migliore esplicitazione delle procedure di sospensione e revoca dei gestori. È stata inoltre sancita la collaborazione tra Agid e Garante privacy con l'obiet-

tivo di vigilare sul funzionamento di un sistema così delicato.

Il garante ha anche chiesto di specificare che, se il gestore dell'identità digitale fornisce solo l'identificazione da remoto come modalità per la verifica dell'identità del richieden-

te, ciò deve essere messo in evidenza, oltre che nelle condizioni e termini del contratto, anche nell'informativa da rendere all'utente.

Sempre a protezione dei dati bisogna ricordare l'obbligo per il gestore di comunicazione di eventuali vio-

lazioni o intrusioni nei dati personali (i cosiddetti data breach) e le procedure che l'Agid è tenuta ad adottare in caso di inadempimenti del gestore.

Si potranno avere più identità Spid, senza che questo provochi intoppi. Sul sito dell'Agid è trattato

il caso del cittadino dotato di due identità Spid fornite da due diversi gestori, che inizi un procedimento amministrativo con una identità Spid, e pone il quesito se quel cittadino dovrà ricordarsi quale identità ha utilizzato per accedere nuovamente a quella p.a. per seguire la propria pratica o presentare altra documentazione. La risposta è negativa, in quanto l'ufficio pubblico, sarà in grado di riconoscere il cittadino e consentirgli di accedere ai propri dati e alle proprie pratiche a prescindere dall'identità Spid utilizzata dal cittadino.

Il cittadino non dovrà temere di avere dimenticato una identità digitale. Non si corre il rischio di avere identità digitali attive di cui si perda memoria. Le norme, infatti, prescrivono al gestore dell'identità di tener traccia dell'uso delle singole identità emesse e, non rilevandone l'utilizzo per un periodo di 24 mesi, deve revocare l'identità non utilizzata.

Per l'uso dell'identità Spid, tra l'altro, non sarà obbligatorio l'uso di alcun lettore di carte ma potrà essere utilizzata in diverse modalità (per esempio, pc, smartphone, tablet ecc.). Il cittadino sarà libero di scegliere la soluzione che offre il mercato e cambiarla quando vuole.

Una volta scelto un gestore di identità e ottenuta l'identità, il cittadino non sarà vincolato a quel gestore, in quanto potrà revocare l'identità ottenuta in qualunque momento senza dover fornire alcuna motivazione.

—© Riproduzione riservata—

I tre livelli di sicurezza

spid¹

Identità SPID di primo livello
Ad es. permette l'autenticazione tramite ID e password stabilita dall'utente

spid²

Identità SPID di secondo livello
Ad es. permette l'autenticazione tramite password + generazione di una One Time Password inviata all'utente

spid³

Identità SPID di terzo livello
Ad es. permette l'autenticazione tramite password + smart card

I vantaggi

Semplificazione	Un unico login per accedere ai servizi,
	PA e imprese non dovranno più gestire fase autenticazione utenti
Sicurezza	Protezione garantita dei dati
	Nessuna profilazione dell'utente
Risparmio	Scompaiono gli oneri per la conservazione dei dati
	Si esternalizza la procedura di registrazione degli utenti

Fonte: Agid - Agenzia per l'Italia Digitale

Obiettivo 6 milioni di utenti

Sei milioni di identità digitali entro il 2016. È l'obiettivo fissato dall'Agid, anche se il primo bilancio andrà fatto a fine 2017. E a costo zero per il Pin relativo ai primi due livelli di sicurezza, che corrispondono alle versioni con cui si può accedere a tutti i servizi online.

Vediamo come si sono organizzati gli identity provider.

Tim Id mette a disposizione dal 15 marzo 2016 il set unico di credenziali, di accedere online a centinaia di servizi pubblici e privati sostituendo i precedenti codici. In particolare, Tim Id potrà essere richiesto gratuitamente da tutti i cittadini effettuando la registrazione sul portale www.nuvolastore.it e seguendo la procedura di attivazione indicata. L'utente riceverà le credenziali Tim Id via email e sms.

Tim Id sarà utilizzabile su tutti i portali delle pubbliche amministrazioni locali e centrali e delle aziende private aderenti che esporranno l'icona del lucchetto «Spid». Sono previsti livelli di sicurezza differenziati in base alle

diverse tipologie di servizi cui si vuole accedere: l'accesso ai servizi informativi sarà consentito tramite nome utente e password stabiliti dall'utente stesso; per alcune operazioni, ove richiesta una maggiore sicurezza e tutela dei dati, sarà inviato all'utente un codice utilizzabile una sola volta (One Time Password) per completare l'accesso ai servizi. Saranno inoltre disponibili un cruscotto di controllo e un servizio di notifiche sull'utilizzo della propria identità digitale Tim Id. Il servizio potrà essere richiesto anche dalle aziende che avranno a disposizione, in opzione, identità multiple per i propri rappresentanti.

Un potenziale di 4 milioni di clienti di Poste Italiane potrà usufruire dello Spid, il sistema pubblico per l'identità digitale di cui il gruppo. Anche per Poste Id il sistema parte dal 15 marzo 2016 e sarà reso disponibile al pubblico partendo dai clienti dotati di strumenti di riconoscimento in rete, e dai primi 396 uffici locali, con Venezia capofila.

Adesione obbligatoria per gli enti

Spid obbligatorio per le p.a. Per gli enti pubblici l'adesione al sistema pubblico di identità digitale è vincolante. Mentre per le imprese l'adesione allo Spid per fornire i propri servizi in rete è facoltativo. Lo precisa la circolare 7 del 22 febbraio 2016 di Assonime, dedicata all'illustrazione della novità in materia di digitalizzazione dei servizi. La circolare richiama, comunque, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, in base alle quali l'impresa, che aderisce allo Spid per la verifica dell'accesso ai servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente, non è tenuta a un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico. Invece, per gli enti pubblici, erogatori di servizi online, per i quali è necessaria l'identificazione informatica dell'utente, la normativa prescrive l'obbligo di consentire l'identificazione degli utenti mediante lo Spid.

Le p.a., pertanto, hanno l'obbligo di aderire allo Spid.

Le p.a., inoltre, hanno 24 mesi di tempo, decorrenti dalla data di iscrizione nel registro Spid del primo gestore di identità digitale, per adeguare i sistemi di login dei propri siti all'accesso tramite Spid.

La circolare Assonime ricorda che le pubbliche amministrazioni possono anche affidare ai gestori di identità dello Spid le funzioni di autenticazione informatica e che le pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi possono utilizzare a titolo gratuito le verifiche effettuate dai gestori di identità digitale e dai gestori di attributi qualificati. Le p.a., infine, devono trattare i dati nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali: in particolare i fornitori di servizi devono informare l'utente che l'identità digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati rispettivamente presso i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati.

Le novità del decreto interministeriale di Mise e Mef. Accesso limitato alle imprese sane

Pmi innovative in corsia veloce

Priorità nell'istruttoria per il fondo statale di garanzia

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Corsia semplificata e agevolata per le Pmi innovative al fondo statale di garanzia. Alle richieste di garanzia delle Pmi innovative sarà riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al comitato di gestione. Potranno rientrare nel regime agevolato solo le Pmi innovative che appartengono alla fascia 1 e 2 di valutazione e non la fascia 3. La valutazione del merito creditizio non sarà più effettuata dal gestore del fondo (Medio credito centrale) ma direttamente dall'istituto di credito o dai confidi che erogano il finanziamento. Queste alcune delle novità contenute in un decreto interministeriale del ministero dello sviluppo economico, emanato di concerto con il ministero dell'economia, che ha ricevuto la firma di entrambi i ministri (Federica Guidi, Mise, e Pier Carlo Padoan, Mef).

Il decreto è attuativo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 con il quale si è introdotta nel nostro ordinamento una nuova categoria di imprese: le «Pmi innovative». Lo stesso articolo 4, 9 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 stabilisce che alle Pmi innovative si applicano alcune disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sezione X, dettate in favore delle start-up innovative. Alle Pmi innovative, è estesa, in particolare, la disposizione dell'articolo 30, 6 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede un intervento gratuito e semplificato della stessa al fondo di garanzia Pmi. Possono accedere procedura «semplificata» solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono

In sintesi

Semplificazione accesso fondo Pmi	Corsia semplificata e agevolata per le Pmi innovative al fondo statale di garanzia. Alle richieste di garanzia delle Pmi innovative è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al comitato di gestione. Nota bene: Alle Pmi innovative è estesa, in particolare, la disposizione dell'articolo 30, 6 comma, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede un intervento gratuito e semplificato della stessa al fondo di garanzia Pmi
Fasce	Possono accedere a procedura «semplificata» solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori non sono assistite da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative. Possono rientrare nel regime agevolato solo le Pmi innovative che appartengono alla fascia 1 e 2 di valutazione e non la fascia 3
Merito creditizio	La valutazione del merito creditizio non sarà più effettuata dal gestore del fondo (Medio credito centrale) ma direttamente dall'istituto di credito o dai confidi che erogano il finanziamento

Rating, modello al restyling

In arrivo un nuovo modello di rating del fondo di garanzia per le Pmi. Stanno infatti per cambiare i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese, utilizzati per l'ammissione agli interventi del fondo di garanzia per le Pmi. Si dovrebbe passare dall'attuale sistema di «credit-scoring» a un modello di «rating interno» che, nelle intenzioni del ministero dello sviluppo economico, dovrebbe consentire di estendere l'operatività del fondo anche alle imprese con merito di credito più basso. Questo è quanto riferiscono a *ItaliaOggi* Sette fonti interne al Mise. Il decreto su cui sta lavorando la direzione degli incentivi alle imprese, divisione VI, diretta da Gerardo Baione, è attuativa dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 69/2013. La finalità della riforma è quella di trasformare il fondo in uno strumento più moderno ed efficace per combattere il razionamento del credito. L'idea è dotare il fondo di un modello personale di calcolo del rating così come lo hanno le banche e modularne la copertura in base alla rischiosità dei soggetti che chiedono la garanzia.

Il passaggio al modello di «rating inter-

no», con la fissazione di una soglia minima di per l'accesso alla garanzia intorno all'8-9%, è finalizzato all'ampliamento della platea di imprese potenziali beneficiarie della garanzia del fondo. Le regioni potranno destinare proprie risorse al fondo per incrementare, per le imprese del territorio, le ordinarie percentuali di copertura del fondo per ciò che attiene le risorse comunitarie dei fondi Sie (fondi strutturali di investimento europeo). L'adozione del modello di rating interno offrirà l'occasione per avviare una necessaria revisione delle modalità di intervento del fondo. Da un lato risulterà ampliata, rispetto alla situazione vigente, la platea delle imprese potenziali beneficiarie del fondo, sarà possibile graduare il grado di protezione del fondo in funzione della rischiosità del prenditore, al fine di sostenere in misura maggiore le imprese (comunque sane) maggiormente esposte al «rischio razionamento», differenziando in ragione della finalità dell'operazione finanziaria (investimenti o altre finalità) e sarà possibile effettuare accantonamenti adeguati in funzione della diversa rischiosità dell'impresa, con una più efficiente gestione delle risorse. Dall'altro lato si creeranno reali spazi di integrazione con le politiche regionali in materia di garanzia e di accesso al credito, in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero sistema della garanzia pubblica. Tale impostazione consentirebbe un loro utilizzo realmente aggiuntivo si eliminerà la «distorsione» tra garanzia diretta e controgaranzia.

assistite da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative. Inoltre l'accesso delle Pmi innovative al fondo di garanzia con

procedura semplificata può avvenire anche quando l'impresa rientra nella fascia 1 e fascia 2 (imprese sane).

Come accedere al fondo Pmi. I soggetti richiedenti la garanzia del fondo devono aver preventivamente acqui-

sito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal soggetto gestore del fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale della Pmi innovativa ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza della Pmi innovativa o su semplice richiesta del soggetto gestore del fondo. La garanzia diretta del fondo copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti della Pmi innovativa. La controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal confido o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predefinito limite, la controgaranzia copre fino all'80% della somma liquidata dal confido o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola Pmi innovativa è pari a 2,5 milioni di euro.

Funzionamento garanzia. La garanzia del fondo è una agevolazione introdotta dal Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle Pmi. Il fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al fondo. Deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa a occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un confido che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai confidi, occorre rivolgersi a un operatore accreditato. Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

—© Riproduzione riservata—

